

DELIBERAZIONE 27 OTTOBRE 2020

421/2020/R/EEL

DEFINIZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA RIU EDISON SITA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TERNI (TR) E IDENTIFICATA NEL REGISTRO DELLE RIU CON IL CODICE DISTRIBUTORE 715

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1131^a riunione del 27 ottobre 2020

VISTI:

- la direttiva 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 1 ottobre 2015, n. 154, come convertito dalla legge 29 novembre 2015, n. 189;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, cd. Collegato ambientale;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: D.P.R. 445/00);

- i decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, aventi ad oggetto il rilascio delle concessioni per l'attività di distribuzione di energia elettrica emanati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 79/99;
- il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 3 maggio 2001, avente ad oggetto il rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica a ASM Terni S.p.A. per il comune di Terni
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010 (di seguito: decreto ministeriale 10 dicembre 2010);
- la sentenza 6407 del 13 luglio 2012 del TAR Lazio nell'ambito del contenzioso avverso il decreto ministeriale 10 dicembre 2010;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 aprile 2010, ARG/elt 52/10;
- la deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2011, VIS 5/11;
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011, VIS 82/11;
- la deliberazione dell'Autorità 3 ottobre 2013, 343/2013/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2014, 529/2014/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 539/2015/R/eel), e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi o TISDC);
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2016, 72/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 442/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 442/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 788/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 788/2016/R/eel), e la relativa Tabella 1 allegata;
- la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2017, 276/2017/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 568/2017/A;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2018, 426/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 426/2018/R/eel), e la relativa Tabella 1 allegata (di seguito: Registro delle RIU);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2019, 558/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 558/2019/R/eel);
- la lettera delle Società Basell Poliolefine Italia S.r.l, Novamont S.p.A. e Treofan Italy S.p.A. del 29 gennaio 2010, prot. Autorità 6296 del 9 febbraio 2010, inviata dalle medesime Società nella possibile eventualità che la Società Edison S.p.A. (di seguito: Edison), gestore della rete con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili sita nel Comune di Terni (TR), risponda con ritardo o non risponda alle richieste dell'Autorità (di seguito: lettera del 29 gennaio 2010);
- la lettera di Edison del 10 dicembre 2015, prot. Autorità 36823 dell'11 dicembre 2015 (di seguito: lettera del 10 dicembre 2015);
- le lettere di Polymer Servizi Ecologici S.C.A.R.L. (di seguito: Polymer Servizi Ecologici) del 3 giugno 2016, prot. Autorità 15970 del 3 giugno 2016, e del 14 luglio 2016, prot. Autorità 20220 del 15 luglio 2016, inviate dalla medesima

società, al fine di comunicare all’Autorità di aver esercitato il diritto di portare a termine l’incarico di gestione della rete con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili sita nel territorio del Comune di Terni di proprietà di Edison a decorrere dall’1 gennaio 2017 (di seguito: lettere del 3 giugno 2016 e del 14 luglio 2016);

- le comunicazioni inviate da Polymer Servizi Ecologici e da Edison recanti le integrazioni e gli aggiornamenti, rispetto a quanto dichiarato con la lettera del 29 gennaio 2010, con riferimento a quanto previsto dall’articolo 9, comma 9.5, del TISDC e dalla deliberazione 442/2016/R/eel (di seguito: comunicazioni integrative);
- le lettere di Edison del 16 ottobre 2019, prot. Autorità 27021 del 18 ottobre 2019, e del 12 ottobre 2020, prot. Autorità 32541 del 12 ottobre 2020, contenenti alcuni chiarimenti ed integrazioni alla documentazione inviata con le precedenti comunicazioni integrative, nonché le planimetrie catastali nei formati richiesti dall’Autorità (di seguito: lettere del 16 ottobre 2019 e del 12 ottobre 2020).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 33 della legge 99/09 ha definito le Reti Interne di Utenza (di seguito: RIU) come le reti il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni:
 - reti esistenti alla data di entrata in vigore della predetta legge (15 agosto 2009), ovvero reti di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
 - reti che connettono unità di consumo industriali, ovvero connettono unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;
 - sono reti non sottoposte all’obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto di ciascuno dei soggetti ricompresi in tali reti di connettersi, in alternativa, alla rete con obbligo di connessione di terzi;
 - sono collegate tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
 - hanno un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica;
- la predetta norma ha, tra l’altro, dato mandato all’Autorità di individuare l’elenco delle RIU, di definire le modalità con cui sono erogati i diversi servizi (misura, trasporto, dispacciamento, etc.) agli utenti delle RIU, nonché di formulare proposte al Ministero dello Sviluppo Economico concernenti eventuali esigenze di

aggiornamento delle vigenti concessioni di distribuzione, trasmissione e dispacciamento;

- l'articolo 7 del decreto ministeriale 10 dicembre 2010 prevede, tra l'altro, che l'Autorità "*individua apposite misure per monitorare l'aggiornamento dei soggetti appartenenti ad una Rete Interna di Utenza, prevedendo opportuni accorgimenti atti a contenere l'estensione territoriale di tali reti*";
- l'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11, ha recepito nell'ordinamento nazionale la disciplina in materia di Sistemi di Distribuzione Chiusi (di seguito: SDC) di cui all'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, prevedendo che "*i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d'utenza così come definite dall'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 nonché le altre reti elettriche private definite ai sensi dell'articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009*";
- l'Autorità ha dato attuazione a quanto previsto in materia di RIU dal combinato disposto dalla legge 99/09, dal decreto ministeriale 10 dicembre 2010 e dal decreto legislativo 93/11 individuando le reti private (a seguito della deliberazione 558/2019/R/eel, denominate "reti con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili") rientranti nell'elenco delle RIU e completando il quadro definitorio e regolatorio in materia di reti elettriche e SDC. In particolare, l'Autorità ha:
 - individuato l'elenco delle reti elettriche qualificate come RIU (Registro delle RIU), ricomprendendo in tale elenco anche la rete con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili) sita nel territorio del Comune di Terni (TR) e gestita da Edison;
 - completato, con il TISDC, il quadro definitorio e regolatorio in materia di reti elettriche stabilendo, tra l'altro, che:
 - i. l'insieme delle infrastrutture elettriche qualificabili come reti elettriche sia suddiviso in due sottoinsiemi (reti con obbligo di connessione di terzi e SDC);
 - ii. rientrino fra le reti con obbligo di connessione di terzi le reti elettriche gestite da un soggetto titolare di una concessione di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica;
 - iii. rientrino fra i SDC le reti con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili, che distribuiscono energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e che, a eccezione dei casi di cui all'articolo 6, comma 6.1, del TISDC, non riforniscono clienti civili. Tali sistemi, nella titolarità e gestione di soggetti diversi da Terna e dalle imprese distributrici concessionarie, sono caratterizzati dal fatto che, per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure dal fatto che distribuiscono energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate;
 - iv. l'insieme dei SDC sia a sua volta suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi: le RIU e gli altri SDC (di seguito: ASDC);

- v. i SDC siano considerati delle vere e proprie reti di distribuzione e che i relativi gestori siano soggetti ai medesimi compiti e responsabilità cui sono sottoposti i gestori di rete concessionari salvo specifiche deroghe previste dal TISDC, in coerenza con quanto disposto dalla direttiva 2009/72/CE;
- vi. i SDC non possano estendersi oltre i limiti territoriali del sito su cui essi insistevano alla data di entrata in vigore della legge 99/09 (15 agosto 2009). In particolare, il perimetro di sito coincide con opportune delimitazioni (muri di cinta, recinzioni, etc.), oppure, in assenza di esse, è definito dall'insieme delle particelle catastali su cui insiste la rete con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili del SDC nonché delle particelle su cui insistono le diverse utenze a essa già connesse, ad eccezione di particelle catastali ove sono ubicati esclusivamente tratti di rete aventi la sola funzione di collegamento elettrico tra siti non contigui;
- vii. i gestori di SDC che intendono ottenere l'inclusione delle reti da questi gestite nel novero delle RIU siano tenuti a presentare l'apposita richiesta entro il 30 giugno 2016, allegando anche le informazioni necessarie per identificare l'ambito territoriale della rete in questione (articolo 5 del TISDC) e le utenze connettabili (articolo 6 del TISDC). Oltre tale termine nessun SDC potrà essere ricompreso nel Registro delle RIU;
- viii. i gestori delle RIU già inserite nel Registro delle RIU inviino, ai sensi dell'articolo 9, comma 9.5, del TISDC, gli aggiornamenti, eventualmente non ancora comunicati, dei dati caratteristici della propria rete;
- richiesto ai gestori delle RIU, con la deliberazione 442/2016/R/eel, di integrare la documentazione già inviata all'Autorità all'atto della richiesta di inclusione delle reti con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili nella loro titolarità nel Registro delle RIU, trasmettendo anche le informazioni necessarie a individuare in maniera univoca l'ambito territoriale della RIU, così da disporre di una base dati omogenea e congrua sulla quale effettuare le valutazioni di competenza per il periodo 2009-2016, nonché le future attività ispettive; a tal fine l'Autorità ha anche indicato la documentazione integrativa da inviare;
- aggiornato, con la deliberazione 788/2016/R/eel, tra l'altro, il Registro delle RIU sulla base delle informazioni pervenute in attuazione della deliberazione 539/2015/R/eel e della deliberazione 442/2016/R/eel, confermando la presenza nel predetto Registro della rete con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili sita nel territorio del Comune di Terni (TR), gestita da Polymer Servizi Ecologici e identificata con il codice distributore 715. Con la lettera del 10 dicembre 2015, infatti, Edison ha dichiarato che la gestione della rete con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili situata nel territorio del Comune di Terni è stata assunta con decorrenza 1 settembre 2011 dalla società Polymer Servizi Ecologici e che tale cambio di gestione è stato ratificato dall'Autorità con la deliberazione 434/2013/R/eel;

- rinviato, con la deliberazione 788/2016/R/eel, a successivi provvedimenti individuali la definizione dell'ambito territoriale di competenza di ciascuna RIU di cui all'articolo 5 del TISDC;
- aggiornato, con la deliberazione 426/2018/R/eel, il Registro delle RIU sulla base delle informazioni pervenute in attuazione della deliberazione 539/2015/R/eel e della deliberazione 442/2016/R/eel, confermando la presenza nel predetto Registro della rete con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili sita nel territorio del Comune di Terni (TR), gestita da Edison e identificata con il codice Distributore 715. Con le lettere del 3 giugno 2016 e del 14 luglio 2016, infatti, Polymer Servizi Ecologici ha richiesto all'Autorità di aggiornare il registro delle RIU, identificando, con effetto dall'1 gennaio 2017, Edison quale gestore della RIU sita nel territorio del Comune di Terni, di proprietà di Edison stessa, in luogo di Polymer Servizi Ecologici.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la lettera del 29 gennaio 2010, le Società Basell Poliolefine Italia S.r.l, Novamont S.p.A. e Treofan Italy S.p.A, in qualità di proprietarie di unità di consumo interne alla rete con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili sita nel territorio del Comune di Terni (TR), nella possibile eventualità che Edison, gestore della medesima rete con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili, risponda con ritardo o non risponda alle richieste dell'Autorità, hanno dichiarato che la predetta rete soddisfa i requisiti di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 99/09 e pertanto ha richiesto l'inserimento della medesima rete nell'elenco delle Reti Interne di Utente;-
- con successive comunicazioni integrative, Polymer Servizi Ecologici ed Edison hanno integrato la documentazione inviata ai sensi del TISDC e della deliberazione 442/2016/R/eel e hanno inviato la planimetria relativa al perimetro 2016;
- con le lettere del 16 ottobre 2019 e del 12 ottobre 2020, Edison ha integrato la documentazione inviata da Edison stessa e da Polymer Servizi Ecologici ai sensi della deliberazione 442/2016/R/eel, inviando copia delle visure catastali, delle planimetrie e delle mappe catastali relative al perimetro 2009 e al perimetro 2019 e dichiarando che:
 - l'ambito territoriale della RIU e il relativo perimetro sono stati determinati secondo quanto indicato nell'articolo 5 del TISDC: la quasi totalità del perimetro della RIU è infatti coincidente con il muro perimetrale dello stabilimento (realizzato in data antecedente al 15 agosto 2009), mentre la restante parte consiste in particelle catastali su cui insistono utenze già connesse elettricamente alla RIU al 15 agosto 2009;
 - al netto di modifiche catastali aventi a oggetto frazionamenti e modifiche negli elementi identificativi delle singole particelle, tale perimetro è rimasto invariato dal 2009 fino alla data di invio delle comunicazioni di cui al presente punto.

RITENUTO OPPORTUNO:

- individuare, ai sensi dell'articolo 5 del TISDC, come ambito territoriale della RIU di Edison sita nel territorio del Comune di Terni (TR), gestita da Edison e identificata nel Registro delle RIU con il codice distributore 715, l'insieme delle particelle catastali riportate negli Allegati A1 e A2 al presente provvedimento delimitate dalla perimetrazione evidenziata nelle mappe catastali di cui agli Allegati B1 e B2 al presente provvedimento; al riguardo si evidenzia che le planimetrie e le mappe catastali di cui agli Allegati B1 e B2 al presente provvedimento, pur relative al medesimo ambito territoriale rimasto invariato fin dal 2009, si differenziano esclusivamente per i numeri identificativi di una o più particelle o suburbani modificati per effetto di aggiornamenti catastali;
- trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, a Edison e alla Società ASM Terni S.p.A., in qualità di impresa distributrice concessionaria per il territorio del Comune di Terni (TR)

DELIBERA

1. di individuare, ai sensi dell'articolo 5 del TISDC, come ambito territoriale della RIU di Edison S.p.A. sita nel territorio del Comune di Terni (TR), gestita dalla Società Edison e identificata nel Registro delle RIU con il codice distributore 715, l'insieme delle particelle catastali riportate negli Allegati A1 e A2 al presente provvedimento delimitate dalla perimetrazione evidenziata nelle planimetrie di cui agli Allegati B1 e B2 al presente provvedimento;
2. di trasmettere il presente provvedimento, ivi inclusi gli Allegati, al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Società Edison S.p.A. e alla Società ASM Terni S.p.A., in qualità di impresa distributrice concessionaria per il territorio del Comune di Terni (TR);
3. di pubblicare la presente deliberazione, omettendo, per esigenze di riservatezza, la pubblicazione dei relativi Allegati, nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini